

# Parafarmacia in farmacia?



**U**n recente giudizio promosso da un titolare di farmacia per far valere una suggestiva sua interpretazione in tema di orari di servizio, alla luce della "Legge Bersani" n. 248/2006, offre l'occasione per un'indagine sui primi passi di tale novella normativa. Il fatto è presto detto: un Ordine pro-

vinciale dei farmacisti ha trasmesso, a tutti gli iscritti, la Circolare del ministero della Salute n. 3 del 3 ottobre 2006 recante una interpretazione sulla applicazione dell'articolo 5 della Legge n. 248/2007 relativa alla vendita di alcune tipologie di medicinali al di fuori delle farmacie, nelle *parafarmacie* e nei *corner farmaceutici della Gdo* os-

servando gli orari d'apertura degli esercizi commerciali di cui al D.lvo n. 114/10998, ma che faceva salva la legislazione regionale sugli orari di servizio delle farmacie.

Per tutta risposta il titolare di farmacia ha comunicato all'Ordine che la sua farmacia sarebbe rimasta aperta al pubblico dalle ore 8 alle ore 20,

## Il Tar del Lazio boccia una suggestiva quanto impercorribile interpretazione della Legge Bersani in materia di orari di servizio

A CURA DELLO STUDIO DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO  
FIRENZE - ROMA

come *farmacia* nei segmenti d'orario meridiano e pomeridiano fissati dall'Autorità sanitaria sulla scorta della Legge regionale (in materia di farmacia) e come *parafarmacia* secondo l'orario previsto dal D.lvo n. 114/1998 richiamato dalla Legge n. 248/2007 (in materia di esercizi commerciali) durante il turno di riposo intermedio e dopo la chiusura serale della *farmacia*; ovvero che avrebbe *tout court* applicato alla propria farmacia la liberalizzazione dell'orario di apertura, indipendentemente dalla relativa disciplina regionale, ritenuta abrogata implicitamente la prima ipotesi, ben macchinosa, si è poi tradotta nell'intento di perseguire la seconda.

### L'INAMMISSIBILITÀ DI UN RICORSO

L'Ordine gli ha contestato una tale iniziativa e, dopo una serie di mancate "spiegazioni", il farmacista è ricorso al Tar del Lazio per trovare conforto alla sua tesi, ma ha trovato la resistenza dell'Ordine e della Federazione nazionale degli ordini (Fofi) nonché quella sia del ministero della Salute sia del ministero dello Sviluppo economico, e il Giudice amministrativo, con la sentenza 7 febbraio 2008 n. 1088, in accoglimento delle loro tesi oppostive, non solo ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ne ha voluto anche statuire l'infondatezza, fissando le seguenti massime che vanno ben al di là del caso di specie. «Le note del ministero della Salute e della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani relative agli orari differenziati di vendita dei medicinali presso le farmacie e presso gli esercizi commerciali al dettaglio della

*piccola, media e grande distribuzione non hanno natura provvedimentale, ma di semplice interpretazione di legge, così che la relativa impugnazione è inammissibile per carenza di un interesse concreto tale da provocare una lesione diretta ed attuale alla posizione giuridica del (farmacista) ricorrente».*

«La disciplina (regionale) di settore che disciplina gli orari delle farmacie non è incompatibile con la "liberalizzazione" degli orari di vendita presso gli esercizi commerciali al dettaglio della piccola, media e grande distribuzione di alcuni prodotti farmaceutici, così che la vendita di detti prodotti deve seguire l'orario che normalmente viene seguito rispettivamente dagli esercizi commerciali ovvero dalle farmacie».

«È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 248/2006, che limita agli esercizi commerciali della piccola, media e grande distribuzione la liberalizzazione degli orari di apertura e non la estende anche alle farmacie per ingiustificata disparità di trattamento, lesione del diritto alla salute ed alla libertà d'iniziativa economica (articoli 3, 32, 41 e 97, Costituzione), in quanto le situazioni giuridiche dei soggetti posti in raffronto non sono equiparabili: infatti la disciplina sulla dispensazione dei farmaci e la regolamentazione delle farmacie rispondono a criteri prevalentemente pubblicistici, considerata la rilevanza che l'ordinamento attribuisce alla vendita di tali prodotti per la salute pubblica, mentre su un diverso piano ordinamentale è posta la discipli-

*na del commercio in generale (ascrivibile anche gli esercizi commerciali di piccola, media e grande distribuzione: nde) che si svolge in base a principi di più ampia libertà, seppure nell'ambito di leggi cornice, funzionali ad un controllo esterno. Di tal che sono diverse le norme costituzionali di riferimento: l'articolo 32 attribuisce alla Repubblica la funzione di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, attribuendo allo Stato ed all'ordinamento pubblicistico una funzione attiva e penetrante, mentre l'articolo 41 detta i principi che costituiscono il limite esterno alla libertà dell'iniziativa economica».*

### CONTINUITÀ TERRITORIALE E ORARI FLESSIBILI

Ancora una volta l'interpretazione data dal Giudice, quale interpretazione che conta, ha abbattuto una chimera (nel senso letterale, ma nella fattispecie anche figurativo del termine, che la fa immaginare con la testa di *farmacia*, la coda di *parafarmacia* e un *corner farmaceutico* sul dorso). Ma nel contempo ha aperto la strada a una legislazione regionale di settore che potrà intervenire in termini di flessibilità sugli orari e i turni delle farmacie nell'evoluzione del comportamento degli utenti e delle diversificate modalità di ottemperanza alle loro esigenze di salute, facendo però salva la postulata distinzione concettuale fissata dal legislatore nazionale tra le strutture deputate a garantirle in termini diversificati: come servizio pubblico e sociale, le *farmacie*, e come attività d'interesse generale, le *parafarmacie* e i *corner farmaceutici* (cui consegue, per le prime un collegamento alla continuità territoriale del servizio farmaceutico garantita dalla relativa pianta organica, del tutto sconosciuto per i secondi). Il che potrà/dovrà essere perseguito nell'osservanza delle reciproche competenze legislative concorrenti in materia: *an et quid* allo Stato, *quomodo et quando* alle Regioni (da ultimo: Corte Costituzionale, 14 dicembre 2007, n. 430).